

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

**Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 107 del 25/09/2017

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO PER
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE COMUNALI
DELL'INFANZIA. A.S. 2017/18**

Ufficio Proponente: SCUOLA

Determinazione n. 107 del 25/09/2017

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. A.S. 2017/18**

**IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI**

Vista la L. 121 del 25/3/85 “Ratifica modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/2/1929 tra Repubblica Italiana e Santa Sede” in particolare l’art. 9 che garantisce l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado a chi intenda avvalersene;

Visto il DPR n° 751 del 16/12/85 “Esecuzione intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”, in particolare l’art. 2 comma 4 che prevede che “nelle scuole materne siano organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica...organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di 60 ore nell’arco dell’anno scolastico” ed il comma 5 che prevede che “l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche....ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorità scolastica delle esigenze anche orarie.....propone i nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei titoli”;

Considerato che il calendario scolastico delle scuole dell’infanzia comunali è articolato indicativamente dal 1 settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, si prevedono quindi indicativamente 1,5 ore di insegnamento settimanale medio per ogni gruppo / sezione;

Considerato che i genitori dei bambini frequentanti le scuole d’infanzia comunali si sono espressi formalmente compilando l’apposito modulo per avvalersi o meno di tale insegnamento per il corrente anno scolastico, ed hanno scelto di avvalersene:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - Ghidoni Mandriolo | n° 64 |
| - Ghidoni Esp. Sud “Le Margherite” | n° 66 |
| - “Arcobaleno” SMP | n° 35 |

Considerato di organizzare un gruppo per ogni sezione, quindi 3 per ognuna delle 3 delle scuole d’infanzia comunali, per un totale complessivo di n° 9 gruppi/sezione, presso i quali l’insegnante dovrà operare auto organizzandosi ma nel rispetto dei tempi e delle attività delle scuole stesse, sulla base dei programmi ministeriali approvati per le scuole dell’infanzia e nell’ambito del progetto presentato ed in collaborazione con la pedagogista;

Considerata l’opportunità di far decorrere l’incarico a far tempo dal 2/10, una volta terminata la maggior parte degli inserimenti ed riambientamenti dei bambini nelle scuole, e fino al termine dell’anno scolastico previsto al 30/6, secondo il calendario scolastico;

Preso atto della segnalazione, ns prot. n° 18113 del 5/9/17, da parte dell’Ufficio scuola della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla per l’IRC per il 2017/18 che conferma la sig.ra Lodini Maria Cecilia, nata a Correggio il 5/10/91 e ivi residente in viale Varsavia 39/a, che aveva già svolto l’incarico proficuamente l’anno precedente;

Visto il provvedimento n° 144 del 29/9/16 “Affidamento incarico per insegnamento religione cattolica nelle scuole comunali dell’infanzia. a.s. 2016/17”;

Considerato il costo orario lordo base di una insegnante di scuola dell’infanzia comunale, cat. C1, oltre agli oneri a carico dell’Amministrazione (INPS e INAIL), si propone di continuare ad utilizzare indicativamente tale parametro per remunerare l’insegnante incaricata;

Considerato quanto previsto dal Dlgs 165/01, in particolare l’art. 7 comma 6, dove si prevede per le Amministrazioni la possibilità di affidare incarichi, ma solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, requisiti attestati, insieme alla maturata esperienza del settore, sia dal servizio svolto negli anni precedenti che dal curriculum professionale, requisiti di idoneità professionale che, considerata la particolarità dell’incarico, sono stati verificati dalla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Ente segnalatore territoriale della figura, prevista da norme di legge specifiche;

Visto il Dlgs 81/2015 e s.m.i. in particolare l’art. 2 comma 4 in merito alla decorrenza del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e richiamato l’art. 2222 del codice civile per quanto attiene la stipula di contratti d’opera;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11;

Richiamate in merito al bilancio anno 2017 e triennale 2017-2018-2019 le seguenti delibere:

- di CdA n° 1 del 23/1/17 proposta di bilancio di previsione Isecs;
- di Consiglio Comunale n° 13 del 24/2/17 approvazione bilancio di previsione Isecs, sulla base della proposta di CdA;
- di CdA n° 2 del 24/2/17 approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) Isecs;
- di CdA n° 23 del 29/6/17 proposta di variazione bilancio di previsione Isecs;
- di CdA n° 24 del 29/6/17 approvazione variazione del PEG (piano esecutivo di gestione) Isecs, condizionato all’effettiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- di Consiglio Comunale n° 53 del 28/7/17 approvazione variazione bilancio di previsione Isecs sulla base della proposta di CdA;

DETERMINA

1) Di affidare l’incarico per insegnamento religione cattolica nelle scuole dell’infanzia comunali, come da disciplinare allegato, alla sig.ra Lodini Maria Cecilia, nata a Correggio (RE) il 5/10/92 e residente a Correggio in viale Varsavia 39/a, c.f. LDNMCC92R45D037O, in possesso dei requisiti di idoneità necessari così come da segnalazione della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, per il periodo 2/10/17 – 30/6/18, per i motivi richiamati in premessa;

2) Di erogare alla collaboratrice il compenso lordo imponibile di € 4.860, comprensivo di ritenuta d’acconto, da liquidarsi mensilmente per 9 mesi (€ 540 lordi medi al mese);

3) Di prevedere una spesa complessiva onnicomprensiva di € 5.910,00, compresi versamenti INPS ed INAIL a carico dell'ISECS, mentre non si versa IRAP in quanto l'ISECS ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10 comma 3 del Dlgs n°446 del 15/12/97;

4) Di impegnare la somma complessiva presunta di € 5.910,00 (di cui € 1.963,00 sul 2017 ed € 3.947,00 sul 2018), comprensivo delle quote a carico dell'Ente per INPS e INAIL, ai seguenti capitoli di spesa:

- "personale no ruolo servizi generali/retribuzioni" 01001/245 sul 2016 per € 1.620,00 Imp. 930/1
- "personale no ruolo servizi generali/retribuzioni" 01001/245 sul 2017 per € 3.240,00 Imp. 121/1
- "personale no ruolo servizi generali/contributi" 01001/250 sul 2016 per € 343,00 Imp. 931/1
- "personale no ruolo servizi generali/contributi" 01001/250 sul 2017 per € 707,00 Imp. 122/1

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà, a norma dell'art. 184 del TU 267/00, l'ufficio ragioneria ISECS attraverso comunicazione all'Ufficio Personale dell'Ente per l'effettuazione del pagamento mensile della prestazione;

6) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Regolamento istitutivo e dell'art. 183 comma 7 del TU 267/00

7) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile Servizio Scuole dell'ISECS Dott. Alberto Sabattini;

8) Di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 662/96;

Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO**

SCRITTURA PRIVATA

Oggetto: INCARICO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. A.S. 2017/18

Nell'anno 2017 il giorno 25 del mese di Settembre nella sede dell'ISECS, in Via della Repubblica 8, tra:

1) Il Dott.. Dante Preti, nato a Fabbrico il 13/5/59, in qualità di Direttore, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'ISECS del Comune di Correggio, P.I. 0034118080354

e

2) La Sig.ra Lodini Maria Cecilia, nata a Correggio (RE) il 5/10/92 e ivi residente, c.f. LDNMCC92R45D037O,

PREMESSO

- che la L. 121 del 25/3/85 “Ratifica modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/2/1929 tra Repubblica Italiana e Santa Sede” in particolare l’art. 9 che garantisce l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado a chi intenda avvalersene;

- che il DPR n° 751 del 16/12/85 “Esecuzione intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” in particolare l’art. 2 comma 4 che prevede che “nelle scuole materne siano organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica...organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di 60 ore nell’arco dell’anno scolastico” ed il comma 5 che prevede che “l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche....ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorità scolastica delle esigenze anche orarie...propone i nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei titoli;

- che i genitori dei bambini frequentanti le tre scuole dell’infanzia comunali di Correggio si sono espressi formalmente compilando l’apposito modulo per avvalersi o meno di tale insegnamento per l’anno scolastico in corso, ed hanno scelto di avvalersene:

- Ghidoni Mandriolo n° 64
- Ghidoni Esp. Sud “Le Margherite” n° 66
- “Arcobaleno” SMP n° 35

-che si ritiene di continuare ad organizzare il servizio sulla base delle 9 sezioni di scuola d’infanzia attivate, per un totale quindi di n° 9 gruppi;

- che con proprio provvedimento n° 107 del 25/9/17, si conferiva l'incarico di cui all'oggetto alla sig.ra Lodini Maria Cecilia, in possesso dei requisiti di idoneità necessari come da segnalazione della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla prot. n° 18113 del 5/9/17, approvando altresì il presente disciplinare d'incarico.

Tra le parti, con la presente scrittura privata non autenticata,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – L'ISECS del Comune di Correggio affida alla predetta sig.ra Lodini Maria Cecilia, nata a Correggio (RE) il 5/10/92 e ivi residente, c.f. LDNMCC92R45D037O l'incarico per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole comunali dell'infanzia del Comune di Correggio per l'anno scolastico 2017/18 così come previsto dai programmi ministeriali in merito, tenendo conto della progettazione didattica delle scuole ed in collaborazione con la direzione pedagogica della stesse, sulla base di un progetto da presentare e condividere prima dell'inizio delle attività.

ART. 2 - Il presente contratto di prestazione d'opera ha validità per il periodo 2/10/17 – 30/6/18 (considerando le chiusure scolastiche di Natale e Pasqua) per le ore annuali previste nella normativa pattizia, per ognuno dei 9 gruppi/sezione organizzati; il pagamento del corrispettivo avverrà in n° 9 mensilità posticipate di uguale importo medio a partire dal mese di novembre e fino a luglio.

ART. 3 – L'incarico verrà svolto presso le scuole dell'infanzia del Comune di Correggio, nel rispetto degli orari e delle attività delle stesse, secondo un calendario definito sulla base delle indicazioni della pedagogista, tenuto conto sia delle necessità delle scuole che della insegnante.

ART. 4 - La collaboratrice è tenuta ad osservare il segreto professionale e ad uniformarsi al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Correggio, reperibile presso il sito del Comune; è libera di assumere altri incarichi, nonché effettuare prestazioni per conto di altri committenti, salvo che non svolga attività in contrasto, contrapposizione o antagonismo con il presente incarico.
La stessa non intende in alcun modo instaurare con l'Ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all'art.2222 del Codice Civile e dell'art. 61 del Dlgs 276/03 di attuazione della L. 30 del 23/02/2003.

ART. 5 - A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo mensile di € 540, per n° 9 mesi, quindi un lordo complessivo di € 4.860, soggetto a ritenuta d'acconto a carico del collaboratore, oltre ai contributi INPS ed INAIL, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della Legge 8/8/1995 n° 335, in quanto il presente rapporto rientra nelle previsioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 633/72 e la Sig.ra non è tenuta all'emissione di fattura ai fini IVA; l'incarico è esente IRAP avendo l'ISECS optato per l'opzione a norma dell'art. 10 comma 3 del Dlgs n°446 del 15/12/97.

Qualora la professionista non ottenga interamente gli obiettivi richiesti, anche periodicamente, il compenso verrà ridotto proporzionalmente; in ogni caso a fine progetto si verificheranno la prestazione effettuata procedendo eventualmente a conguagli.

La sottoscrizione del presente accordo equivale anche a sottoscrizione di dichiarazione da parte del collaboratore di non essere tenuto ad emissione di fattura ai fini IVA.

ART. 6 – L'ISECS non è tenuta a rimborsare al collaboratore le eventuali spese sostenute per la collaborazione in oggetto.

ART. 7 – L'ISECS le si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando il compenso per l'opera svolta.

In ogni caso, la rescissione dal contratto avverrà dopo aver accertato che il collaboratore:

- non adempia agli obblighi assunti in modo funzionale e corretto;
- in qualunque modo provochi danni materiali alla struttura o morali all'ISECS;
- svolga attività in contrasto o contrapposizione nonché in antagonismo con il presente incarico;
- subentrino difficoltà di carattere economico/gestionale del servizio, tali da impedirne di fatto il funzionamento.

ART. 8 - Fuori dai casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile, qualora il collaboratore receda dal presente contratto, sarà tenuto a comunicarlo in forma scritta all'ISECS con congruo anticipo, e comunque almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'effettiva cessazione del rapporto, a pena di uguale trattenuta di preavviso.

ART. 9 - Ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, verrà deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito:

- dal Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, adibito alla parte più diligente;
- da altri due componenti, designati ciascuno dalle due parti.

Il collegio giudicherà "pro bono et aequo" ed il lodo avrà forza di sentenza fra le parti.

Le spese seguiranno la soccombenza e verranno anticipate, se del caso, dalla parte più diligente.

ART. 10 - Il presente incarico non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23/12/1922 n°498.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26/4/86 n°131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/72 n°642, testo attuale.

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Il presente contratto è vincolante per le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale

IL DIRETTORE

DOTT. DANTE PRETI

F.to in originale

LA COLLABORATRICE

SIG.RA LODINI MARIA CECILIA